

<p><b><u>0,6 PER CENTO</u></b></p> <p><b><u>DETRAZIONE</u></b></p>	<p><b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (cat. catastali A/1, A/8 E A/9) AUMENTATA DI 0,10 PUNTI PERCENTUALI RISPETTO ALL'ALIQUOTA BASE DI CUI AL COMMA 748 L.160/2019 (0,5%)</b></p> <p>Ai sensi del comma 740, art. 1, della Legge di Bilancio 2020, il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente*. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>È considerata, altresì, abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p>*Vedi sent. Corte Costituzionale 209/2022.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>€ 200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.</p>
<p><b><u>1,06 PER CENTO</u></b></p>	<p><b>ALIQUOTA DI BASE DI CUI AL COMMA 754, ART. 1, DELLA LEGGE N. 160/2019 (0,86%) AUMENTATA DI 0,20 PUNTI PERCENTUALI</b></p>

<p style="text-align: center;"><b><u>0,6 PER CENTO</u></b></p>	<p style="text-align: center;"><b>DIMINUZIONE DI 0,26 PUNTI PERCENTUALI RISPETTO ALL'ALIQUTA BASE DI CUI AL COMMA 748 L.160/2019 (0,86%)</b></p> <p>Tale aliquota si applica a favore dei possessori di immobili ad uso abitativo (comprese le pertinenze) che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2 , comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui, <u>tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano la propria residenza</u> (l'imposta così determinata si riduce del 25% art. 1, comma 760, della Legge n. 160/2019), secondo quanto previsto dall'art. 4 Legge 431/98, dal DM Infrastrutture e Trasporti del 16.01.2017 e dall'accordo territoriale per la stipula dei contratti a canone di locazione concordato.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>0,96 PER CENTO</u></b></p>	<p style="text-align: center;"><b>AUMENTO DI 0,10 PUNTI PERCENTUALI RISPETTO ALL'ALIQUTA BASE DI CUI AL COMMA 754 L.160/2019 (0,86%)</b></p> <p>Tale aliquota si applica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1) alle aree edificabili;</li> <li>2) 2) alle ulteriori pertinenze di abitazione principale.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b><u>0,97 PER CENTO</u></b></p>	<p style="text-align: center;"><b>AUMENTO DI 0,11 PUNTI PERCENTUALI RISPETTO ALL'ALIQUTA BASE DI CUI AL COMMA 754 L.160/2019 (0,86%)</b></p> <p>Tale aliquota si applica per le seguenti unità immobiliari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. categoria catastale A10</li> <li>2. categoria catastale C 01</li> <li>3. categoria catastale C 03</li> <li>4. categoria catastale D ad esclusione della categoria D05 alla quale viene applicata l'aliquota ordinaria del 1,06 per cento.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b><u>0,96 PER CENTO</u></b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ALIQUTA PER I TERRENI AGRICOLI AUMENTATA DI 0,20 PUNTI PERCENTUALI RISPETTO ALL'ALIQUTA BASE DI CUI AL COMMA 752 - L. 160/2019 (0,76%)</b></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>0,96 PER CENTO</u></b></p>	<p>Aliquota per gli immobili abitativi concessi in comodato d'uso gratuito, con contratto redatto per iscritto, a parenti entro il secondo grado che siano portatori di handicap con carattere di gravità, a isensi della legge 104/92, a condizione che gli stessi vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica da almeno tre anni.</p>